



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Scario, Comune di S. Giovanni a Piro.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Scario del Comune di S. Giovanni a Piro (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 25/06/2010, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 120 del 06/07/2010, pubblicato sul BURC n. 49 del 19/07/2010.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo interno e molo di sottoflutto

1. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 92 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 197 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
4. Il tratto di banchina in radice del molo di sopraflutto, successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 22 metri circa, evidenziato in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 23 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 149 metri circa, ed il primo tratto dello scalo di alaggio, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziati in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
8. Il tratto di scivolo d'alaggio successivo a quello indicato al comma 7, della lunghezza di 30 metri circa, ed il primo tratto del cd. molo interno, della lunghezza di 10 metri circa, evidenziati in verde nella planimetria, sono destinati alle operazioni di varo ed alaggio con carrello.
9. Il tratto del cd. molo interno successivo a quello indicato al comma 8, della lunghezza di 42 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca, previa adozione di apposito

provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.

10. La testata del cd. molo interno ed il primo tratto della cd. banchina piazzale, della lunghezza complessiva di 35 circa, evidenziati in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
11. Il tratto della cd. banchina piazzale, successivo a quello di cui al comma 10, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati al traffico passeggeri. Almeno 10 metri di detto tratto è lasciato al pubblico uso del traffico.
12. Il tratto della cd. banchina piazzale, successivo a quello di cui al comma 11, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in fucsia nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle attività tecniche e di varo ed alaggio a mezzo gru. Il primo tratto di banchina del molo di sottoflutto, della lunghezza di 6 metri circa, evidenziato in fucsia nella planimetria, va lasciato libero al fine di consentire lo svolgimento di dette operazioni.
13. Il tratto di banchina del molo di sottoflutto, successivo a quello di cui al comma 12, della lunghezza di 32 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
14. Sul molo di sottoflutto, eventualmente anche mediante banchinamento della scogliera esterna, è possibile realizzare un distributore di carburante. Detto distributore è di interesse pubblico preminente rispetto all'attività d'ormeggio.
15. I moli del porto di Scario sono destinati ad uso pubblico indifferenziato, per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche. A tal fine l'autorità marittima ne disciplina, con propria ordinanza, la circolazione escludendo, salvo deroghe eccezionali, la sosta di veicoli.
16. Il piazzale è destinato principalmente a parcheggio veicoli, nonchè ad uso pubblico indifferenziato, per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche.
17. Sulle aree demaniali marittime retrostanti i tratti di banchina sopra individuati è comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Attività nel porto di Scario

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio locale marittimo di Scario, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di dichiarazione di inizio attività. La d.i.a., in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei

presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.

5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° novembre 2010.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto